



**Capitolato Speciale di Appalto per l'acquisizione della fornitura di testi specialistici mediante affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del D. L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021**

**Codice CIG ZD73884B8F**

## 1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto dell'affidamento la fornitura dei seguenti testi specialistici e la consegna presso la Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, palazzo ex-Gazzettino, via Torino 110 30172 Venezia-Mestre:

ISBN	editore	titolo	autore
9788808173782	Zanichelli	Chimica ambientale	Colin Baird Michael Cann
8891655686	Maggioli Editore	Prontuario operativo 2022 per l'ufficio ragioneria degli Enti Locali. Guida pratica per tutti gli adempimenti e le relative scadenze da gennaio a dicembre	Marcello Quecchia
8891657756	Maggioli Editore	Il formulario degli appalti di servizi e forniture	Maggioli editore

L'affidamento per l'acquisizione della suddetta fornitura avverrà ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del D. L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.

## 2. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il valore massimo del contratto è complessivamente stimato in euro 358,00= (Euro trecentocinquantesette=00) al netto dell'IVA.

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli altri oneri diretti e indiretti, nessuno escluso, e di tutte le spese necessarie per l'esecuzione delle prestazioni richieste, che pertanto restano a totale carico dell'Affidatario.

L'imposta di bollo e di registrazione del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e, dunque, interamente a carico dell'Affidatario.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 anche in considerazione delle modalità di svolgimento del servizio, è possibile escludere la sussistenza di rischi da interferenza, pertanto gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze, sono stimati pari a € 0,00 e pertanto non viene predisposto il DUVRI.

A norma dell'art. 95, c. 10 del Codice dei contratti pubblici, trattandosi di procedura ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76 del 16 luglio 2020 e s.m.i., di fornitura senza la posa in opera, non è necessaria l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'importo complessivo sopra richiamato comporta limite di impegno dell'Amministrazione regionale – Stazione Appaltante, restando inteso che la medesima Amministrazione con il presente contratto ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale.

Il pagamento delle competenze è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50 del 2016 ovvero mediante acquisizione di altra certificazione dagli enti competenti.

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione da parte della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria della fattura e dei relativi documenti allegati, in



seguito alla verifica di conformità della fornitura attestata dal responsabile unico del procedimento attraverso un Certificato di regolare esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

### 3. MODALITA' DI FATTURAZIONE

La fattura dovrà pervenire a conclusione delle prestazioni convenute e dovrà contenere i dati previsti dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmessa secondo il formato di cui all'Allegato "A" "Formato della fattura elettronica" del DM dell'economia e delle Finanze n. 55/2013. Il successivo D.M. n. 132 del 24 agosto 2020, reca l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.

La predetta fattura dovrà quindi riportare:

- il CODICE UNIVOCO UFFICIO: WF733I;
- il CIG (CODICE UNIVO DI GARA) DI RIFERIMENTO: **ZD73884B8F**
- la seguente descrizione: "Fornitura di testi specialistici";
- gli estremi dell'impegno contabile che saranno comunicati all'appaltatore.

### 4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data di stipula del contratto fino alla consegna della fornitura in oggetto e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Il contratto è stipulato secondo le modalità prescritte dall'articolo 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

### 5. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento- RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

### 6. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito web della Regione del Veneto al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>. Ai sensi dell'articolo 83bis del D.Lgs. n. 159/2011, il mancato rispetto del predetto protocollo costituisce causa di risoluzione del contratto.

### 7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico è tenuto a:

- a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
- d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

### 8. ANTIMAFIA E CODICE DI COMPORTAMENTO.

L'Affidatario si impegnerà a rispettare tutte le disposizioni, comunque applicabili di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e alla normativa antimafia.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recederà dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto uno dei



provvedimenti di cui al medesimo art. 94 sopracitato, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Ai sensi dell'art. 2, c. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Veneto, approvato con DGR n. 38 del 28/01/2014, la Stazione Appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta ivi previsti, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Pertanto l'Affidatario sarà tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti regionali.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al Codice, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere anticipatamente il contratto che verrà stipulato con l'Affidatario. Il codice è reperibile all'interno del sito istituzionale della Regione Veneto, Sezione amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.

#### **9. GARANZIE**

In applicazione dell'art. 1, c.4 del D. L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal DL. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici non viene richiesta.

Si ritiene di non richiedere altresì la garanzia per l'esecuzione del contratto in quanto si procede con affidamento diretto, in considerazione della particolarità della prestazione (esiguità del valore del contratto), in base all'art. 103, c.11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e atteso che il pagamento del corrispettivo è previsto in un'unica soluzione a prestazioni eseguite e dichiarate regolari ex art. 102 e 2016, c.6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Salvo quanto previsto dall'art. 106, c.1, lett. d) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **11. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'**

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### **12. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica, in quanto compatibile, l'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **13. SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto in ragione dell'importo contenuto oggetto del contratto.

#### **14. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Dgr n. 1475/17 e n. 1823/2019, è necessaria la redazione da parte del RUP di un certificato di regolare esecuzione.

#### **15. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

#### **16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

Qualora, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti, di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, in capo all'affidatario, il contratto si intende risolto.

In tal caso è riconosciuto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Salvo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto, la Regione del Veneto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- f) irregolarità contributiva rilevata per due volte consecutive;
- g) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
- i) nel caso di cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- l) qualora la sommatoria delle penali applicate superi il 10% dell'importo netto contrattuale;
- m) l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 28/10/2014;
- n) mancata comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- o) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Il verificarsi delle fattispecie innanzi riportate si intendono clausola risolutiva espressa, pertanto la risoluzione del contratto sarà immediatamente operativa a seguito della comunicazione che la Regione del Veneto darà per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Ogni altra grave inadempienza diversa da quelle sopra indicate potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Fornitore per presentare le proprie controdeduzioni. La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione dell'appalto in danno del Fornitore, con addebito delle relative spese.

## 17. RECESSO

È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante posta elettronica certificata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 109 del D. lgs. 50/2016.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso diviene efficace decorsi 5 gg lavorativi dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso, la Stazione appaltante si obbliga a pagare all'affidatario:

- le prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica del servizio prestato;
- le spese documentate sostenute dall'affidatario.

## 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE



Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)**

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è la Regione del Veneto – Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia

b) delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell'08/05/2018 è il Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

c) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;

d) la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)

e) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla trattativa e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

f) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

g) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;

h) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

i) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

l) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **19. RINVIO**

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Capitolato e in particolare per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio e gli obblighi del fornitore, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e del Codice civile.

#### **20. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

La Stazione Appaltante è la Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, Palazzo ex-Gazzettino, via Torino n. 110 35072 Venezia Mestre.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dott. Pietro Salvadori.

Punti di contatto: dott. Emanuele Crosato P.O. Affari Generali e raccordo istituzionale tel. 0412795419 e-mail [agroambientecacciapesca@regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@regione.veneto.it)